

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA ROSA, SMURRA, SPIGAROLI e FALCUCCI Franca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1971

Modifica degli articoli 2 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativi al ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica e alla costituzione delle cattedre relative

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, senza volere avere la pretesa di una soluzione globale dei numerosi problemi riguardanti l'insegnamento dell'educazione fisica, si propone di dare ad esso un diverso assetto e in un settore qualificante, così come viene imposto da motivi didattici.

Le recentissime norme, come la legge 19 ottobre 1970, n. 832, hanno dato la possibilità di qualificazione e sistemazione nella scuola di una vasta categoria di insegnanti di educazione fisica sprovvisti del titolo di studio. Occorre ora operare in un altro settore, al fine di assicurare un migliore funzionamento didattico e di garantire una giusta retribuzione al personale insegnante per le ore di servizio oltre il normale orario d'obbligo.

Con il presente disegno di legge si stabilisce anzitutto che lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica viene effettuato per classi e non più per squadre, come previsto dall'articolo 2 della legge 7 febbraio

1958, n. 88. Viene salvaguardata così l'entità fondamentale della scuola, cioè la classe, che rappresenta il perno su cui si incentra la più efficace opera educativa. Infatti, considerando l'unità armonica del processo didattico, che si rivolge al singolo in quanto parte della comunità scolastica, non sembra consigliabile smembrare la prima cellula comunitaria, che è la classe, per la formazione di gruppi, spesso eterogenei, che nulla aggiungono al fatto educativo.

Inoltre viene stabilito che le ore supplementari previste dal quarto comma dell'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per le esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva sono retribuite, per la durata dell'intero anno scolastico, nella misura di 1 diciottesimo del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia. Viene così adeguatamente remunerato un servizio svolto, il più delle volte, in condizioni disagiate in zone periferiche e non raggiungibili senza notevole perdita di tempo. La rivalutazione del compenso in

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parola, nel venire incontro alle legittime aspettative della categoria interessata, sarà di indubbio beneficio per lo svolgimento della pratica sportiva scolastica. Infatti, poichè si tratta di attività volontaria, molti insegnanti rinunziano a curare lo svolgimento di tale attività, preferendo dedicare il loro tempo ad enti o associazioni sportive, che più adeguatamente possono compensarli.

Si rende indilazionabile provvedere in materia, andando oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con la necessità e l'urgenza che il caso richiede. Al riguardo si può richiamare anche un autorevole precedente legislativo, la legge 28 ottobre 1970, n. 777, recante « l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinari per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie ». Detta legge ha previsto, all'articolo 1, che per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione di intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi finanziari, sono autorizzati (con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972) ad effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausilia-

rio ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle norme in vigore.

Gli stessi motivi, dunque, previsti per il personale dell'amministrazione finanziaria, possono invocarsi in favore dei docenti di educazione fisica che svolgono, oltre l'orario di insegnamento il servizio di avviamento alla pratica sportiva. Un'ultima considerazione deve farsi, per giustificare la presentazione del provvedimento legislativo, e sollecitarne la rapida approvazione. Vero è che l'iniziativa interviene in un settore particolare dell'ordinamento scolastico. Ma autorevolmente in sedi qualificate, come il recente congresso di Frascati sulla riforma della istruzione secondaria, e da parte dello stesso Ministro della pubblica istruzione, è stato affermato che in attesa dei provvedimenti organici di riforma, è opportuno ed anzi necessario portare all'esame del Parlamento, per la rapida conversione in legge, i problemi già maturi per una approfondita discussione. Purchè questi, giustamente, anticipino le linee della riforma generale, ponendosi nel suo contesto senza che costituiscano contraddizione o remora al suo realizzarsi.

Il presente disegno di legge risponde a tutti i requisiti a cui sono in questo momento particolarmente sensibili le forze politiche e culturali interessate al rinnovamento della scuola, e pertanto si confida che possa avere al più presto il conforto del consenso parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

A modifica dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'insegnamento dell'educazione fisica viene impartito per classi.

Art. 2.

Le ore supplementari previste dal quarto comma dell'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, prestate per lo svolgimento delle esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva sono fissate in otto ore settimanali, in aggiunta all'orario d'obbligo e sono retribuite, per la durata dell'intero anno scolastico, nella misura di un diciottesimo del trattamento economico corrispondente all'ultima classe di stipendio prevista per gli insegnanti di educazione fisica, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

Il trattamento di cui sopra compete anche al personale insegnante di cui al precedente comma, per ogni ora di servizio prestata oltre il normale orario d'ufficio e per non più di otto ore settimanali.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i maggiori stanziamenti iscritti per l'educazione fisica nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione del nuovo piano pluriennale di sviluppo della scuola.